



Città di  
**PONTE SAN PIETRO**  
Provincia di Bergamo

## **ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 43 DEL 04-04-2023** **Registro Generale n.43**

**Oggetto: "106 GIRO D'ITALIA 2023 15^ TAPPA 21 MAGGIO 2023: SEREGNO - BERGAMO".  
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO LA  
VIABILITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE**

Vista la nota p.e.c. prot. 5065 del 21/02/2023, con la quale l'Amministratore il Direttore Ciclismo di RCS Sport Spa, sig. Mauro Veghi, ha chiesto e ottenuto nulla osta, prot. nr. 8639 del 23/03/2023, al transito relativo allo svolgimento nella giornata di domenica 21 maggio 2023 della Competizione Sportiva Ciclistica denominata "106 Giro d'Italia 2023 15° tappa: Seregno - Bergamo", con partenza alle ore 11:45 da Seregno (Mi) ed arrivo previsto alle ore 17,33 a Bergamo, che interesserà la viabilità in comune di Ponte San Pietro, come da percorso di gara allegato alla autorizzazione nr. prot. 5065;

Visto che l'istanza prevede altresì, la richiesta di sospensione della circolazione 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei professionisti in gara (calcolato sulla media più veloce) sul percorso interessante la viabilità in comune di Ponte San Pietro (c.a. ss. 342, Vai J.F. Kennedy, Via Marconi) fino all'arrivo previsto in Bergamo secondo le varie modalità orarie: 39 km/h arrivo alle ore 15:43 – 37 km/h arrivo alle ore 15:57 – 35 km/h arrivo alle ore 16:13;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nonché, di adottare tutte le limitazioni necessarie per la tutela e la sicurezza dei partecipanti;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 31/12/2021, con il quale è stata conferita al Segretario Comunale dott. Paolo Zappa la Direzione del Settore 2 "Direzione Servizi di Gestione e Controllo del territorio" e del Settore 3 "Direzione Servizi Educativi, Cultura e Segreteria comunale" dal 31/12/2021 fino al 31/12/2023;

Visto che con atto Dirigenziale 920-26 del 28/06/2022 e s.m.i., al Sig. Andrea Redaelli è stata attribuita la responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. dell'Area 2.1 "Polizia Locale" del Settore 2 Direzione servizi di gestione e controllo del territorio, a decorrere dal 01/07/2022 fino al 31/12/2023;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

### **ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di domenica 21 maggio 2023, lungo tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nell'ambito territoriale in comune di Ponte San Pietro (c.a. ss. 342, Vai J.F. Kennedy, Via Marconi), a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti professionisti in gara alla media più veloce indicata nella crono tabella secondo le varie modalità orarie: 39 km/h arrivo alle ore 15:43 – 37 km/h arrivo alle ore 15:57 – 35 km/h arrivo alle ore 16:13 (e comunque, con rimando all'autorizzazione che verrà rilasciata della PROVINCIA di BERGAMO, richiamando al riguardo l'osservanza delle prescrizioni imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello "fine gara ciclistica" posto in coda alla manifestazione).

# **ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 43 DEL 04-04-2023**

## **Registro Generale n.43**

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- è vietata la sosta di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione. e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.

I concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno. L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

Gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Bergamo con apposita ordinanza.

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione, conformemente alle

**ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 43 DEL 04-04-2023**  
**Registro Generale n.43**

prescrizioni che verranno impartire nell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa.

**AVVERTE CHE**

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Questura di Bergamo  
Alla Prefettura UtG di Bergamo  
Al Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo  
Alla Sezione Polizia Stradale di Bergamo  
Alla Provincia di Bergamo  
Alla RCS Sport S.p.A.

**Il Responsabile dell'Area Polizia Locale**  
**Andrea Redaelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro